

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 3.036, 4.58, 4.036 (nuova formulazione) e 6.48 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	27
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative e subemendative approvate</i>)	29
ALLEGATO 4 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	41

SEDE REFERENTE

Lunedì 19 giugno 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del Presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 11.25.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica che, in relazione alle proposte emendative 3.036 e

4.58 dei Relatori, sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*). Avverte quindi che le presidenze hanno ritenuto irricevibili le seguenti proposte subemendative, in quanto prive del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono: Fenu 0.4.58.7; Fenu 0.4.58.8 e Ottaviani 0.4.58.10. Fa inoltre presente che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo dello scorso martedì 13 giugno e secondo quanto poi ribadito nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, svoltosi lo stesso 13 giugno scorso, le Commissioni riunite dovranno terminare i propri lavori entro le ore 17 della giornata odierna al fine di consentire agli uffici la redazione del testo A. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Ricorda che nella precedente seduta le Commissioni hanno esaminato le proposte emendative fino all'emendamento Ottaviani 4.17.

Avverte che le Commissioni passano quindi all'esame dell'emendamento Baldino 4.18 su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Baldino 4.18.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, chiede ai relatori di esprimere il parere sul loro emendamento 4.58 e sui relativi subemendamenti.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzi, chiede al Presidente di accantonare l'emendamento 4.58 dei Relatori e i relativi subemendamenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dei subemendamenti Guerra 0.4.58.1, Fenu 0.4.85.6 e 0.4.85.5, degli identici subemendamenti Fenu 0.4.85.3 e Gusmeroli 0.4.85.4, del subemendamento Marattin 0.4.85.9 e dell'emendamento 4.58 dei Relatori.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzi, chiede al Presidente di accantonare l'emendamento Giagoni 4.19.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori dispone l'accantonamento dell'emendamento Giagoni 4.19.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'intervenire con riguardo all'emendamento a sua firma 4.21, fa presente che si sarebbe aspettato dai relatori un invito al ritiro, dal momento che la materia è stata recentemente oggetto di un intervento normativo del Governo. Precisa, a tale proposito, che il suo emendamento era volto a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente al collega Ubaldo Pagano che sull'emendamento a sua firma 4.21 i relatori avevano formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), dichiarandosi certo che i relatori e il Governo non si fossero resi conto che la materia era già stata oggetto di intervento normativo, stigmatizza il modo con cui i relatori si stanno ponendo nei confronti degli emendamenti dell'opposizione. Accede comunque all'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 4.21.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, rammenta al collega Ubaldo Pagano che analoga situazione si è verificata con riguardo a una proposta emendativa dell'onorevole Trancassini

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, chiede all'onorevole Roggiani se intenda accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.28.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede di poter disporre di un tempo adeguato per la valutazione della riformulazione avanzata.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, accogliendo la richiesta della collega, accantona momentaneamente l'emendamento Roggiani 4.28 al fine di consentire alla sua presentatrice di valutare il contenuto della riformulazione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva che l'emendamento Peluffo 4.30 è molto importante dal momento che interviene in materia di 110 per cento per gli interventi operati sull'edilizia residenziale pubblica, per i quali si chiede una proroga del termine di accesso alla detrazione in ragione dei ritardi verificatesi.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede di sottoscrivere a nome del suo gruppo l'emendamento Peluffo 4.30.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 4.30.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che l'emendamento Merola 4.31 interviene sempre in materia di *superbonus* per l'edilizia residenziale pubblica, limitandosi alle provincie della Romagna per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ritiene infatti necessario prorogare il termine per l'accesso alla detrazione in ragione delle difficoltà vissute dai territori, ritenendo difficilmente accettabile che venga persa questa opportunità a causa degli eventi tragici subiti.

Daniela TORTO (M5S) chiede a nome del gruppo Movimento 5 Stelle di sottoscrivere l'emendamento Merola 4.31.

Le Commissioni respingono l'emendamento Merola 4.31.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene opportuno ricordare che dopo essersi dichiarati in campagna elettorale in favore della proroga del *superbonus*, ora gli esponenti della maggioranza sono diventati i maggiori detrattori di una misura che, secondo molti autorevoli soggetti auditi dalla Commissione V nel corso dell'indagine conoscitiva, ha un notevole potenziale in termini di crescita economica del Paese. Ciò premesso, fa presente che l'emendamento a sua firma 4.33 è volto ad evitare le conseguenze negative della modifica della disciplina operata dal Governo in corso d'opera, sia per quanto riguarda lo smaltimento dei crediti sia per quanto riguarda il completamento degli interventi in corso. Rileva che tale situazione è particolarmente grave nel caso dell'edilizia residenziale pubblica, dal momento che si tratta di una misura che potrebbe contribuire a riqualificare molte periferie italiane. Precisa quindi che il suo emendamento è volto a differire i termini per lo stato di avanzamento lavori al 60 per cento e per il riconoscimento pieno della detrazione del 110 per cento, considerato che le istituzioni pubbliche devono fare necessariamente ricorso a procedure di evidenza pubblica che possono

comportare tempi maggiori. Aggiunge che in molti casi si sta parlando di complessi di case popolari in cui una parte degli immobili è ristrutturata utilizzando le risorse finanziarie del PNRR e un'altra tramite accesso alla detrazione del 110 per cento. Paventa quindi il rischio che alcuni immobili vengano ristrutturati ed altri restino invece senza i necessari requisiti di vivibilità e sostenibilità, con un aggravio di costi per la pubblica amministrazione. In conclusione, nel sottolineare che l'attuale maggioranza fa la lotta ai poveri, si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso almeno rispetto ad una misura che può favorire il sistema paese.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede a nome del gruppo Movimento 5 Stelle di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 4.33.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 4.33.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), richiamando le considerazioni dei colleghi Guerra e Ubaldo Pagano, fa presente che anche l'emendamento a sua prima firma 4.35 è volto a prorogare il termine, fissato dal decreto-legge n. 34 del 2020, entro il quale debbono essere effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, esclusivamente per l'edilizia residenziale pubblica. Rileva che tale misura è volta a venire incontro alle persone che fanno più fatica e che restano indietro, ricordando che analoghe modifiche sono state richieste anche da Federcase. Si sarebbe pertanto aspettata che almeno su una delle tante proposte emendative presentate dal suo gruppo vi fosse da parte della maggioranza un tentativo di mediazione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede a nome del gruppo Movimento 5 Stelle di sottoscrivere l'emendamento Roggiani 4.35.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Roggiani 4.35 e Peluffo 4.37.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua firma 4.49 mo-

difica le modalità di versamento del contributo di solidarietà introdotto dalla legge di bilancio 2023 a gravare sull'anno l'imposta 2022. Fa quindi presente che il suo emendamento è volto ad agevolare i soggetti che nel medesimo periodo sono tenuti anche a versare il contributo straordinario contro il caro bollette, introducendo la possibilità di un versamento in due rate. Nel ricordare che la norma introdotta dal Governo è stata travagliata, anche in relazione ai rilievi avanzati dall'Unione europea, e che quindi sono stati necessari alcuni aggiustamenti, ricorda che emendamenti di tenore analogo sono stati presentati anche dai colleghi del centro destra. Rileva che l'emendamento a sua firma si prefigge di non gravare eccessivamente sulle imprese con tempistiche stringenti, aggiungendo che l'intervento recato non necessita di una copertura da momento che si opera nel medesimo anno fiscale. Ritiene quindi che tale emendamento costituisca un passo in avanti verso esigenze oggettive dei soggetti che sono tenuti a sostenere costi extra per migliaia di euro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 4.49.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) interviene soltanto per precisare alla relatrice Cattoi che l'emendamento a sua firma 4.21, relativo al bilancio di previsione degli enti locali, non presenta alcuna analogia con quello del collega Trancassini che interviene su altro ambito materiale.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, fa presente al collega Ubaldo Pagano che aveva inteso richiamare in precedenza l'emendamento dell'onorevole Trancassini non in quanto di contenuto analogo.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce che l'emendamento a sua firma 4.21 diversamente dall'emendamento del collega Trancassini riproponeva un intervento già introdotto dal Governo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, chiede ai relatori di

esprimere il parere sul loro articolo aggiuntivo 4.036.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, chiede al presidente di accantonare l'articolo aggiuntivo 4.036 dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, accogliendo la richiesta dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 4.036 dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 4.011 e Almici 4.024 (*vedi allegato 3*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione in identico testo per le identiche proposte emendative Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021, per l'emendamento Roggiani 4.28, per gli identici emendamenti Steger 4.51, Trancassini 4.52, Zaratti 4.53, Roggiani 4.54, Pella 4.55, Frassini 4.56 e Dell'Olio 4.57, nonché per gli articoli aggiuntivi Lazzarini 4.012 e Paolo Emilio Russo 4.013.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021, l'emendamento Roggiani 4.28, gli identici emendamenti Steger 4.51, Trancassini 4.52, Zaratti 4.53, Roggiani 4.54, Pella 4.55, Frassini 4.56 e Dell'Olio 4.57, gli articoli aggiuntivi Lazzarini 4.012 e Paolo Emilio Russo 4.013, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 3*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 4.016 che interviene in materia di differimento dei termini di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al fine di tentare di risolvere le numerose incertezze interpretative della disposizione introdotta dal Governo. Rammenta che la disciplina introdotta dal Governo non è ancora attuata in assenza del richiesto DPCM, mancando

quindi l'indicazione dei requisiti dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio delle certificazioni che priva i contribuenti di una attestazione qualificata dell'attività svolta. Aggiunge che in assenza di precisazioni da parte del Governo le imprese non dispongono di elementi idonei a verificare se sia possibile accedere alla procedura di riversamento spontaneo del credito e che pertanto si rende necessario prorogare i termini come previsto dal suo articolo aggiuntivo. Nel precisare che l'intervento proposto dal suo articolo aggiuntivo non comporta oneri finanziari, si domanda se il Governo intenda non rendere operativa la misura, per poter destinare ad altri obiettivi i margini di spesa così recuperati.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 4.016.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che i presentatori accettano la riformulazione in identico testo degli identici articoli aggiuntivi Schullian 4.028 e Dell'Olio 4.029 e dell'articolo aggiuntivo Comaroli 4.035.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Schullian 4.028 e Dell'Olio 4.029 e l'articolo aggiuntivo Comaroli 4.035, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 3*).

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Calderone 4.030 e D'Orso 4.032 purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniela TORTO (M5S) chiede al presidente di poter valutare il contenuto della riformulazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, accogliendo la richie-

sta formulata dall'onorevole Torto, accantona momentaneamente gli identici articoli aggiuntivi Calderone 4.030 e D'Orso 4.032.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento Grimaldi 5.1, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, che proroga al 31 dicembre 2023 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo, evidenziando in proposito una palese contraddizione rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, che viceversa anticipano da 72 a 70 anni il limite di età per il conferimento dell'incarico di sovrintendente nelle fondazioni lirico-sinfoniche, dimostrando una volta di più il carattere illegittimo e *contra personam* delle disposizioni da ultimo citate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 5.1 e 5.2.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 5.3, che prevede l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 destinato a sostenere la città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti connesse all'esercizio delle sue funzioni fondamentali in vista dell'organizzazione del cruciale evento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026, in considerazione della scarsità di risorse finanziarie in cui versano, più in generale, le città metropolitane del nostro Paese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Roggiani 5.3 e Grimaldi 5.5.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.02 che, intervenendo sull'articolo 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021, relativo alla disciplina della crisi d'impresa, prevede che anche gli esercizi 2021 e 2022, oltre all'esercizio 2020, non siano computati nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione delle norme vigenti in materia di

società a partecipazione pubblica, al fine di consentire loro di procedere ad aumenti di capitale o rilascio di garanzie, nell'ottica di sostenere adeguatamente la realizzazione di investimenti pubblici, in considerazione anche dell'attuale incremento dei prezzi delle materie prime.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 5.02.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Giuliano 5.08, di cui è cofirmataria, che prevede al comma 1 l'istituzione di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assunzione di personale a tempo determinato presso le prefetture, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi del PNRR volti al superamento degli insediamenti illegali connessi allo sfruttamento del lavoro bracciantile in agricoltura, come dimostra la situazione specifica della baraccopoli nella campagna del comune di San Severo. Segnala che il comma 2 della proposta emendativa in esame reca invece un'anticipazione di risorse finanziarie ai soggetti titolari degli interventi PNRR per la realizzazione dei sottostanti progetti di fattibilità, che risultano propedeutici all'assegnazione delle somme stanziato dallo stesso PNRR.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giuliano 5.08.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.011, che affronta il tema estremamente delicato e attuale degli elevati costi di locazione di immobili ad uso abitativo per gli studenti fuorisede, evidenziando come la sospensione per l'anno 2023 dell'indicizzazione ISTAT per i predetti contratti di locazione costituirebbe un primo ma importante segnale nella direzione al riguardo auspicata più o meno trasversalmente dalle forze politiche di maggioranza e opposizione nella prospettiva di garantire appieno il diritto allo studio. Invita pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a valutare l'i-

potesi di accantonamento della proposta emendativa in esame.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 5.011.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 6.4, che prevede lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive in favore del comparto delle città metropolitane, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di superare l'assenza di una seria programmazione in termini di finanziamento e competenze degli enti medesimi, incaricati di funzioni fondamentali quali la manutenzione di strade ed edifici scolastici, evidenziando inoltre come al momento il Governo abbia affrontato la questione esclusivamente sul versante della disciplina elettorale delle stesse città metropolitane.

Le Commissioni respingono l'emendamento Roggiani 6.4.

Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE) accetta la riformulazione dell'emendamento Bonetti 6.5, di cui è cofirmataria, proposta dai relatori e condivisa dal Governo nella scorsa seduta del 15 giugno, esprimendo soddisfazione per la valorizzazione del punteggio premiale da attribuire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere, già introdotta dal precedente Governo Draghi e ora ribadita alla lettera b) dell'emendamento in esame. Osserva infatti che la predetta certificazione rappresenta un modello del tutto innovativo in ambito non solo europeo ma anche a livello di G7, costituendo un'essenziale leva di sviluppo per incidere sulla cultura d'impresa e investire con sempre maggiore decisione nella promozione delle competenze femminili. Auspica tuttavia che anche la parte restante dell'emendamento Bonetti 6.5, su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno invece formulato un orientamento negativo, possa presto trovare accoglimento nell'ambito di future iniziative legislative.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bonetti 6.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.47 del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.47 del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.47 del Governo (*vedi allegato 3*) e respingono l'emendamento Gnassi 6.6.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.14, che prevede il differimento del termine entro cui i soggetti attuatori sono chiamati a certificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti relativi alla messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e alla costruzione di nuovi ponti, al fine di tenere conto, da un lato, del protrarsi dei tempi previsti per l'adozione del prescritto decreto interministeriale ed evitare conseguentemente la revoca delle risorse già assegnate, dall'altro, del rincaro dei prezzi delle materie prime, che ha determinato un generalizzato rallentamento nell'esecuzione dei lavori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 6.10, De Maria 6.13 e Alfonso Colucci 6.14.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.18, volto a prorogare il termine a decorrere dal quale, in base alla normativa vigente, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in luogo dell'azienda inadempiente, in ciò recependo le sollecitazioni sul punto già formulate nel 2022 dall'ANCI in merito alle criticità sul piano economico ed operativo della citata misura, suscettibile per altro verso di ingenerare numerosi contenziosi, dal momento che gli enti locali non dispongono di adeguate ri-

sorse e strutture tecniche per l'esercizio delle predette attività sostitutive.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 6.18, Steger 6.20 e Roggiani 6.21.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Pella 6.22, Zaratti 6.23, Bordonali 6.24, Trancasini 6.25, De Maria 6.26 e Alfonso Colucci 6.27, su cui sono in corso ulteriori valutazioni ai fini di una loro possibile riformulazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta in tal senso dei relatori, su cui conviene anche il rappresentante del Governo, avverte che gli identici emendamenti Pella 6.22, Zaratti 6.23, Bordonali 6.24, Trancasini 6.25, De Maria 6.26 e Alfonso Colucci 6.27 sono accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 6.29.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.36, che prevede il differimento del termine entro cui i soggetti attuatori sono chiamati a certificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti relativi alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla costruzione di nuovi ponti nel bacino del Po, in considerazione della complessità degli interventi previsti e dei ritardi nell'esecuzione dei lavori causati dapprima dalla pandemia da COVID-19 e in seguito dal rincaro dei prezzi delle materie prime, e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 6.34, De Maria 6.35 e Alfonso Colucci 6.36.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, propone di accantonare l'emendamento 6.48 dei relatori e con-

ferma la richiesta di accantonamento del successivo emendamento Zucconi 6.39, che risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 6.48 dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta in tal senso dei relatori, su cui conviene anche il rappresentante del Governo, dispone pertanto l'accantonamento degli emendamenti 6.48 dei relatori e Zucconi 6.39.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 6.41.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, conferma la richiesta di accantonamento dell'emendamento Zucconi 6.43 e propone di accantonare l'emendamento Zucconi 6.44, su cui nella seduta dello scorso 15 giugno era stato espresso un parere favorevole. Conferma altresì la richiesta di accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04, Frassini 6.05 e Lucaselli 6.06.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta in tal senso dei relatori, su cui conviene anche il rappresentante del Governo, avverte che gli emendamenti Zucconi 6.43 e 6.44 nonché gli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04, Frassini 6.05 e Lucaselli 6.06 sono accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi D'Alfonso 6.013 e 6.017.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Pella 6.018, Frassini 6.022, Steger 6.023, Roggiani 6.024 e Zaratti 6.048, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione, proposta dai relatori e condivisa dal rappresentante del Governo, degli identici articoli aggiuntivi Pella 6.018, Frassini 6.022, Steger 6.023, Roggiani 6.024 e Zaratti 6.048.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Pella 6.018, Frassini 6.022, Steger 6.023, Roggiani 6.024 e Zaratti 6.048, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 3*), e respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 6.025.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.026, che proroga i termini in materia di *ecobonus* per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, osservando come si tratti di una misura essenziale non solo a tutela della salute umana e dell'ambiente, ma anche a sostegno della politica industriale del nostro Paese. Esprime pertanto sorpresa per il parere contrario su di esso formulato dai relatori e dal Governo, che invita ad un supplemento di riflessione, dal momento che si sarebbe invece atteso al riguardo una larga convergenza da parte dei vari gruppi parlamentari.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 6.026.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.027, che proroga i termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, lamentando da parte del Governo l'adozione di una miope politica scientemente contraria alla tutela ambientale, nonché avversa ad ogni serio tentativo di innovazione industriale. A suo giudizio, opporsi allo sviluppo dei veicoli elettrici costituisce infatti un danno anche e soprattutto per il sistema industriale italiano in un settore ad alta

innovazione, ad esclusivo vantaggio dei competitori stranieri del nostro Paese.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive, a nome del gruppo M5S, l'articolo aggiuntivo Zaratti 6.027.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 6.027 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Bordonali 6.033, Sbardella 6.034, Casasco 6.035 e D'Alfonso 6.037 (*vedi allegato 3*).

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6.041, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.041 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6.041 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dai relatori degli articoli aggiuntivi Tremaglia 6.045, Roggiani 6.046 e Dell'Olio 6.047, subordinatamente a una modifica volta a inserire, alla lettera b), capoverso, all'inizio del terzo periodo le parole: « Nei limiti dei relativi importi complessivi residui ».

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, concorda con l'ulteriore riformulazione proposta dal Governo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto l'ulteriore riformulazione in identico testo degli articoli aggiun-

tivi Tremaglia 6.045, Roggiani 6.046 e Dell'Olio 6.047.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Tremaglia 6.045, Roggiani 6.046 e Dell'Olio 6.047, come ulteriormente riformulati in un identico testo (*vedi allegato 3*) e respingono l'emendamento Grimaldi 7.1.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, annuncia che, in deroga alla regola di un termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei deputati, è stato presentato l'articolo aggiuntivo 3.037 (*vedi allegato 3*), sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari delle Commissioni e che si intendono conseguentemente ritirati gli identici articoli aggiuntivi 3.02 Ubaldo Pagano, 3.03 Furfaro e 3.04 Sportiello.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di aggiungere la firma dell'onorevole Furfaro alle sottoscrizioni dell'emendamento 3.037, per sottolineare come anch'egli avesse presentato un proprio emendamento in tema, che è stato ora ritirato.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 3.037 sarà posto in votazione successivamente.

Ida CARMINA (M5S) illustra l'emendamento Dell'Olio 7.2, del quale è cofirmataria, volto a precisare che la proroga del termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, prevista dall'articolo 7 del decreto-legge in esame, deve comunque consentire il rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR. Esprime stupore per il parere contrario dei relatori e del Governo rispetto a quella che ritiene essere una precisazione dovuta per poter accedere alle risorse del Piano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 7.2.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 7.13 esprimendo perplessità sul parere contrario formulato dalla maggioranza. Ricorda come la questione riguardi un decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, datato 4 aprile 2022, che ha previsto, con l'arrivo delle risorse collegate al PNRR, lo scorrimento di una graduatoria preesistente, volta a consentire ai comuni l'accesso a fondi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana. Il decreto ministeriale ha consentito lo scorrimento di opere per circa 900 milioni di euro ma i termini per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto da parte dei comuni sono giudicati troppo stretti e per questo l'emendamento ne propone uno slittamento di almeno tre mesi all'interno degli anni finanziari già individuati dal legislatore. Ritiene che questo semplice slittamento consentirebbe il raggiungimento dei *target* previsti in questa materia dalla Missione n. 5, componente n. 2, del PNRR. Sottolinea peraltro come il Ministro Fitto abbia in più occasioni affermato di aver aperto una trattativa con l'Unione europea per spostare i *target* del Piano ed evitare che il nostro Paese, al 30 giugno prossimo, perda quelle risorse e chiedi rassicurazioni al Governo sull'esito di quella trattativa, al fine di poter tranquillizzare gli enti locali sulla disponibilità di quelle risorse.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ubaldo Pagano 7.13 e 7.14.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento Manzi 0.7.027.1 e parere favorevole sull'emendamento 7.027 del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme ai relatori sul subemendamento Manzi 0.7.027.1 e racco-

manda l'approvazione dell'emendamento del Governo 7.027.

Le Commissioni respingono il subemendamento Manzi 0.7.027.1 e approvano l'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo (*vedi allegato 3*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, accantona l'articolo aggiuntivo Roggiani 7.019.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Sasso 7.020 (*vedi allegato 3*).

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) nell'illustrare l'emendamento 8.1, del quale è primo firmatario, evidenzia che esso è volto a raccordare tra loro i diversi termini previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 8.1.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaratti 8.01.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 8.01 e approvano l'articolo aggiuntivo Comaroli 8.03 (*vedi allegato 3*).

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.06, evidenziando come a fronte delle tante parole spese per la tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna, anche nelle aule del Parlamento, purtroppo le misure chieste dagli enti locali per reagire ai danni provocati dall'alluvione, dei quali la proposta emendativa si fa portatrice, sono accolte dal Governo con un invito a ritirare l'articolo aggiuntivo. Stigmatizza le dichiarazioni di esponenti del Governo che dinanzi alla stima dei danni si sono pubblicamente chiesti se ci si

possa fidare di far gestire tali risorse agli esponenti del Partito democratico. Ricorda come gli enti locali della Regione Emilia-Romagna non siano tutti governati dal centro sinistra e come sarebbe opportuno un segnale di attenzione da parte della maggioranza proprio per superare le affermazioni irricevibili che si leggono oggi sui quotidiani.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, precisa che sull'articolo aggiuntivo Roggiani 8.06 i relatori hanno espresso un invito al ritiro e che analoga sorte hanno avuto alcune proposte emendative presentate da esponenti della maggioranza; ricorda infatti che nel frattempo, in conseguenza dell'alluvione, il Governo ha emanato un apposito decreto-legge e che pertanto tutte le proposte emendative potranno trovare sede idonea in quel procedimento di conversione.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) dichiara di non voler ritirare la proposta emendativa e chiede che sia posta in votazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Roggiani 8.06.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Madia 8.09.

Il Sottosegretario Federico FRENI si rimette alle Commissioni sull'articolo aggiuntivo Madia 8.09.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Madia 8.09.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Madia 8.09 (*vedi allegato 3*), respingono l'articolo aggiuntivo Pellegrini 9.02; approvano quindi l'emendamento Steger 10.1 (*vedi allegato 3*) e respingono l'emendamento Grimaldi 11.1.

Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara di accettare la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 11.09 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Lucaselli 11.09 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento Ascari 12.3, volto a migliorare l'assistenza ai profughi ucraini giunti in Italia. Evidenzia come l'emendamento sia volto a prorogare ulteriormente i contratti – in attesa della loro definitiva stabilizzazione – del personale amministrativo impiegato presso gli uffici immigrazione delle questure e presso gli sportelli unici dell'immigrazione delle prefetture, al fine dello smaltimento delle procedure di regolarizzazione degli stranieri.

Carmela AURIEMMA (M5S) ricorda come l'emendamento in esame sia già stato presentato in occasione della conversione di precedenti decreti-legge e sempre respinto; ritiene che, alla luce della politica del Governo e della maggioranza, di una guerra senza fine, sia a maggior ragione necessario procedere oggi all'approvazione dell'emendamento per supportare meglio i profughi che giungono da teatri di guerra. Ricorda infine come si tratti di sostenere l'attività di uffici attualmente al collasso anche perché negli ultimi mesi sono anche quadruplicati gli sbarchi di immigrati in Italia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 12.3.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il subemendamento Marianna Ricciardi 0.12.010.1 volto a sopprimere dall'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo la possibilità per gli enti del servizio sanitario della regione Calabria di chiudere i bilanci del 2022 anche senza aver prima approvato i bilanci degli esercizi precedenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Marianna Ricciardi 0.12.010.1, Quartini 0.12.010.2 e Di Lauro 0.12.010.3.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra il subemendamento Sportiello 0.12.010.4, volto

a prevedere che i bilanci d'esercizio 2022 e i pregressi, laddove non ancora adottati, possano essere deliberati dagli enti del servizio sanitario della regione Calabria solo previo giudizio di parificazione della Corte dei conti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Sportiello 0.12.010.4 e Quartini 0.12.010.5.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il subemendamento Di Lauro 0.12.010.6, volto a prevedere che il beneficio economico che le regioni non hanno impiegato per le strutture private accreditate nel 2021, perché carenti dei requisiti prescritti, possa essere destinato alle strutture pubbliche per ridurre le liste d'attesa.

Le Commissioni respingono il subemendamento Di Lauro 0.12.010.6.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra il subemendamento Sportiello 0.12.010.7, affermando che esso è volto a sopprimere dall'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo la previsione che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere, per il 2021, benefici economici alle strutture sanitarie private anche in assenza dei criteri per usufruirne dettati dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 178 del 2020. Ricorda come la previsione introdotta nella legge di bilancio 2021 sia frutto di una battaglia del Movimento 5 Stelle, che aveva subordinato il riconoscimento di un contributo *una tantum* alle strutture sanitarie private accreditate a specifici presupposti, tra i quali l'aver dovuto sospendere le attività a causa del Covid. Stigmatizza la scelta attuale del Governo di avvantaggiare la sanità privata accreditata riconoscendole il contributo in assenza dei presupposti richiesti dalla legge di bilancio 2021.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Sportiello 0.12.010.7, Marianna Ricciardi 0.12.010.8 e Quartini 0.12.010.9.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia che il subemendamento Sportiello 0.12.010.10 subordina la concessione del contributo *una tantum* alle strutture sanitarie private accreditate da parte delle regioni e delle province autonome, previsto dell'articolo aggiuntivo 12.010, all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e di un sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Sportiello 0.12.010.10.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sul subemendamento Di Lauro 0.12.010.11, sottolinea che, come il precedente, è volto a subordinare la concessione del contributo *una tantum* introdotto dall'articolo aggiuntivo 12.010 in favore delle strutture sanitarie private accreditate alla verifica, da parte della regione o provincia autonoma, del rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e del possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Di Lauro 0.12.010.11 e Marianna Ricciardi 0.12.010.12.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia che il subemendamento Quartini 0.12.010.13 è volto a consentire alle regioni a statuto ordinario di ripianare il disavanzo registrato al 31 dicembre 2021 negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, anziché nei nove esercizi successivi come dispone l'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Nel ricordare che tale norma è stata richiesta dalla giunta della regione Molise ed è stata già oggetto di due proposte emendative presentate dal senatore Lotito, fa presente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 18 del 2019, ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge di stabilità per il 2016 che consentiva agli enti locali in predissesto di spalmare il

ripiano dei disavanzi in trenta anni, in quanto si tratta di una norma che grava in modo sproporzionato sulle opportunità delle generazioni future, favorisce un pernicioso allargamento della spesa corrente e rimanda il risanamento in modo irragionevole. Sottolinea che la Corte ha ritenuto la disposizione in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, nonché per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo. Aggiunge che la citata sentenza ha affermato che le continue sanatorie disincentivano il buon andamento dei servizi e scoraggiano le buone pratiche delle amministrazioni che si ispirano ad una oculata e proficua spendita delle risorse della società.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Quartini 0.12.010.13, Sportiello 0.12.010.14 e Di Lauro 0.12.010.15.

Daniela TORTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Colucci sulla norma cosiddetta salva-Molise, evidenzia che il subemendamento Quartini 0.12.010.16 subordina il piano regionale di rientro dal disavanzo, oltre che al parere del collegio dei revisori, anche a quello della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Osserva che la maggioranza e il Governo, nell'esprimere parere contrario sulla proposta emendativa in esame, hanno dimostrato ancora una volta di temere l'attività di vigilanza svolta dalla Corte dei conti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Quartini 0.12.010.16.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare che le previsioni di spesa per i servizi sanitari erogati nei confronti di pazienti che risiedono in regioni diverse è notevolmente cresciuto, sottolinea che il subemendamento Quartini 0.12.010.17 subordina la possibilità per le regioni a statuto ordinario di ripianare il disavanzo,

secondo quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza e ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Quartini 0.12.010.17, Furfaro 0.12.010.19, Bonetti 0.12.010.22 e Baldino 0.12.010.25.

Nazario PAGANO, *presidente*, annulla la votazione del subemendamento Baldino 0.12.010.25, perché riferito ad una parte dell'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo che non sarà posta in votazione in quanto assorbita dall'approvazione dell'emendamento Bonetti 6.5, nel testo riformulato.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti sui motivi dell'annullamento della votazione del subemendamento Baldino 0.12.010.25.

Il Sottosegretario Federico FRENI precisa che il subemendamento Baldino 0.12.010.25 si riferisce al comma 1 dell'articolo 12-*ter* inserito dall'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, che è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento Bonetti 6.5, nel testo riformulato.

Carmela AURIEMMA (M5S) segnala che il subemendamento Caso 0.12.010.27, come le successive sette proposte emendative, ha ad oggetto gli alloggi e le residenze per studenti universitari. Nel far presente, infatti, che, mediante i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono stati realizzati circa 8.000 posti letto da parte di un ristretto gruppo di imprese, spesso recuperando strutture già esistenti, quando, invece, era previsto un incremento da 40 mila a 100 mila posti letto entro il 2026, rileva che può sorgere il dubbio che soltanto poche imprese private abbiano potuto beneficiare delle risorse disponibili per tale finalità. Per tale ragione la propo-

sta emendativa propone di estendere la concessione delle risorse del PNRR, destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti, anche ad enti pubblici e non soltanto a soggetti privati.

Le Commissioni respingono il subemendamento Caso 0.12.010.27.

Carmela AURIEMMA (M5S) evidenzia che il subemendamento Caso 0.12.010.28, nel modificare l'articolo 1-*bis* della legge n. 338 del 2000, obbliga gli aggiudicatari delle risorse del PNRR, finalizzate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto per studenti universitari, a destinare il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti, introducendo un vincolo più stringente rispetto a quello vigente che, invece, impone soltanto che vi sia la destinazione d'uso prevalente degli immobili a tali finalità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Caso 0.12.010.28, 0.12.010.29, 0.12.010.30, 0.12.010.31, 0.12.010.32, 0.12.010.33, 0.12.010.34 e Bonetti 0.12.010.41; quindi approvano l'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, nella formulazione risultante a seguito dell'assorbimento del comma 1 dell'articolo 12-*ter*, ivi introdotto, dall'approvazione dell'emendamento Bonetti 6.5 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*). Approvano infine l'articolo aggiuntivo Steger 13.03 (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che è in distribuzione la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.036 dei relatori (*vedi allegato 1*) e fissa alle ore 14 della giornata odierna il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.037 presentato da tutti i gruppi parla-

mentari delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere espresso dai relatori sull'articolo aggiuntivo 3.037.

Le Commissioni approvano all'unanimità l'articolo aggiuntivo 3.037 (*vedi allegato 3*).

Daniela TORTO (M5S) rileva che, mentre il Governo ha continuato a presentare proposte emendative durante tutto l'iter di esame del provvedimento, ai gruppi è stato dato un termine di soli quarantacinque minuti per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.036 dei relatori testé presentato nel testo riformulato.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa notare alla deputata Torto che l'articolo aggiuntivo 4.036 dei relatori nel testo riformulato presenta lievi modifiche rispetto al testo precedente.

Quindi sospende la seduta che riprenderà alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 14.10.

Nazario PAGANO, *presidente* avverte che è stato presentato il subemendamento Auriemma 0.4.036.1 all'articolo aggiuntivo 4.036 dei relatori (*vedi allegato 1*). Avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative accantonate.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì, esprime parere contrario sull'emendamento Cannizzaro 3.11.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i presentatori ritirano l'emendamento Cannizzaro 3.11.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Cattoi, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Malavasi 0.3.036.1, Marattin 0.3.036.2, Quartini 0.3.036.3 e 0.3.036.4, Bonafè 0.3.036.5, Malavasi 0.3.036.6 e Grimaldi 0.3.036.7. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.3.036.8. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Malavasi 0.3.036.9, Quartini 0.3.036.10, 0.3.036.11 e 0.3.036.12. Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Malavasi 0.3.036.1, Marattin 0.3.036.2, Quartini 0.3.036.3 e 0.3.036.4, Bonafè 0.3.036.5, Malavasi 0.3.036.6 e Grimaldi 0.3.036.7. Approvano il subemendamento Ubaldo Pagano 0.3.036.8 (*vedi allegato 3*). Con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Malavasi 0.3.036.9, Quartini 0.3.036.10, 0.3.036.11 e 0.3.036.12. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Lucaselli 3.33 e Cavaldoli 3.36 risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.036 dei relatori.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Cattoi, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Barzotti 3.026 e Vietri 3.027 nonché degli articoli aggiuntivi Panizzut 3.028 e Roggiani 3.029.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'articolo aggiuntivo Barzotti 3.026 è volto a prorogare al 30 giugno 2024 i termini per lo svolgimento del lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Rammenta che, come previsto dal comma 306 della legge di bilancio 2023, a tali dipendenti pubblici e privati il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Ricorda che, come previsto dalla citata disposizione, resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede al Governo conferma dell'informazione secondo cui la materia sarebbe stata introdotta nel cosiddetto decreto-legge lavoro, nel corso dell'esame da parte del Senato.

Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che anche a lui risulta che la proroga dei termini in materia di lavoro agile sia stata introdotta al Senato nel richiamato decreto-legge. Tuttavia, si riserva di fare le necessarie verifiche prima di confermare tali informazioni a nome del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, per consentire al sottosegretario Freni di effettuare le necessarie verifiche, mantiene accantonati gli identici articoli aggiuntivi Barzotti 3.026 e Vietri 3.027 nonché gli articoli aggiuntivi Panizzut 3.028 e Roggiani 3.029.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Cattoi, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Varchi 4.12.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente* avverte che è stato ritirato l'emendamento Varchi 4.12.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì, esprime parere favorevole sull'emendamento Giagoni 4.19, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei Relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, per consentire ai colleghi di valutare il contenuto della riformulazione testé proposta dai relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, riprende alle 14.25.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) con riferimento alla riformulazione dell'emendamento Giagoni 4.19 fa presente che, ai fini della rideterminazione della rendita catastale prevista dalla legge di stabilità 2016 per gli immobili a destinazione speciale, si tiene conto – ai sensi del comma 21 dell'articolo 1 della citata legge – del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità. Conseguendo quindi da tale aggiornamento una revisione della rendita catastale in aumento, chiede per quale motivo si ravvisi la necessità di ristorare i comuni dalle minori entrate.

Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che, in esito alla revisione della normativa sull'IMU, undici comuni risultano aver subito una penalizzazione eccessiva. Precisa dunque che l'emendamento Giagoni 4.19, la cui riformulazione è di natura esclusivamente tecnica, è volto a colmare tale penalizzazione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede di sapere quali siano i comuni penalizzati.

Il Sottosegretario Federico FRENI dichiara di non disporre di tale informazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giagoni 4.19 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì, esprime parere contrario sul subemendamento Auriemma 0.4.036.1, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.036 (*nuova formulazione*) dei Relatori.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori sul subemendamento Auriemma 0.4.036.1 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.036 dei relatori.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.036 dei relatori contenga un primo errore, dal momento che sospende anche l'efficacia delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 3-*ter* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, relative alla notifica con procedura ordinaria da parte dell'avvocato nei casi in cui per causa non imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non sia possibile o non abbia esito positivo. Aggiunge che un ulteriore errore è rappresentato dal fatto che, nell'ambito della notificazione con procedura ordinaria prevista come residuale dall'articolo aggiuntivo, si introduce un momento di perfezionamento a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Nel ritenere che in tal modo si sconvolgano le modalità operative di migliaia di avvocati, suggerisce al Governo e alla maggioranza di fare un approfondimento di natura tecnica, dichiarando che il suo gruppo è invece d'accordo sulla sospensione dell'efficacia

delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Il Sottosegretario Federico FRENI ricorda che per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale il momento del perfezionamento è biunivoco, essendo rappresentato per il notificato dalla consegna del plico o dalla generazione della ricevuta di ricevimento in caso di PEC e per il notificante dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o dall'invio via PEC.

Carmela AURIEMMA (M5S) rileva che la riformulazione è quindi anche contraria agli orientamenti della Corte costituzionale.

Il Sottosegretario Federico FRENI pertanto, con riguardo al contenuto dell'articolo aggiuntivo, conferma che la modalità prevalente di perfezionamento della notificazione sarà rappresentata, per il soggetto notificante, dal momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata, dallo stesso soggetto, a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Fa comunque presente che rimane fermo il principio dell'ordinamento, di natura pretoria e non legislativa, secondo cui si potrà fare ricorso alla procedura cosiddetta ordinaria, nei casi in cui la notificazione a mezzo PEC non sarà possibile.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), accogliendo le precisazioni del Sottosegretario, fa presente tuttavia le possibili confusioni ingenerate, nella fase transitoria, dalla disposizione che stabilisce, in caso di notificazione effettuata con procedura ordinaria, una modalità di perfezionamento della notificazione che avviene invece a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Sollecita un approfondimento della questione, sottolineando che il subemendamento della collega Auriemma è privo di alcun intento dilatorio ed è volto ad evitare che si possa indebitamente approfittare della confusione della disposizione.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che per fugare qualsiasi dubbio sarebbe sufficiente introdurre dopo le parole « e si perfeziona » la locuzione « se eseguita a mezzo PEC »

Le Commissioni respingono il subemendamento Auriemma 0.4.036.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede la verifica dell'esito della votazione.

Nazario PAGANO, *presidente* invita i deputati Segretari ad avvicinarsi al banco della Presidenza e dispone la ripetizione della votazione.

Le Commissioni, ripetendo la votazione, respingono il subemendamento Auriemma 0.4.036.1. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 4.036 dei Relatori (*nuova riformulazione*) (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente* chiede ai presentatori se accettino la riformulazione in identico testo degli articoli aggiuntivi Calderone 4.030 e D'Orso 4.032.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede di sottoscrivere a nome dei componenti del gruppo dei Fratelli d'Italia delle Commissioni I e V l'articolo aggiuntivo Calderone 4.030 nel testo riformulato.

Nazario PAGANO, *presidente* avverte che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Calderone 4.030.

Carmela AURIEMMA (M5S) fa presente che la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo D'Orso 4.032 non può essere accettata dal momento che, proprio a ridosso dell'esame di abilitazione alla professione forense, vengono rinnovate le modalità del suo svolgimento. Contesta inoltre l'obbligo del requisito della frequenza delle scuole forensi per poter accedere all'esame di abilitazione, dal momento che, da un lato, si esclude una larga platea di praticanti che non hanno frequentato tali scuole e, dall'altro, si attribuisce al candidato un onere gravoso dal punto di vista econo-

mico, che non può essere sostituito dalla pratica o dalla frequenza di corsi diversi.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Calderone 4.030 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Nazario PAGANO, *presidente* avverte che la votazione dell'articolo aggiuntivo D'Orso 4.032 è preclusa dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Calderone 4.030 come riformulato.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Pella 6.22, Zaratti 6.23, Bordonali 6.24, Trancassini 6.25, De Maria 6.26 e Alfonso Colucci 6.27.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori ritirano gli identici emendamenti Pella 6.22, Bordonali 6.24 e Trancassini 6.25.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.27, che prevede la proroga del termine entro cui province e città metropolitane sono tenute a certificare l'avvenuta realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rispettiva rete viaria, in considerazione del rincaro del prezzo dei materiali e dei conseguenti ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 6.23, De Maria 6.26 e Alfonso Colucci 6.27.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.48 dei relatori, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento 6.39, che risulterebbe as-

sorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento a firma dei relatori.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.48 dei relatori (vedi allegato 3).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.48 dei relatori, l'emendamento Zucconi 6.39 s'intende assorbito.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Cattoi, relatrice per la V Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zucconi 6.43.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Zucconi 6.43.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Cattoi, relatrice per la V Commissione, conferma il parere favorevole già espresso sull'emendamento Zucconi 6.44.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zucconi 6.44 (vedi allegato 3).

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Cattoi, relatrice per la V Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04, Frassini 6.05 e Lucaselli 6.06.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano gli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04, Frassini 6.05 e Lucaselli 6.06.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Roggiani 7.019.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 7.019, non comprendendo le motivazioni del parere contrario su di esso espresso, dal momento che le ragioni che avevano originato l'iniziale deroga disposta dall'ultima legge di bilancio, secondo cui in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, risultano a suo avviso tuttora valide e tali da giustificare l'ulteriore deroga per l'anno 2024.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Roggiani 7.019.

Il Sottosegretario Federico FRENI conferma il parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Barzotti 3.026 e Vietri 3.027, nonché sugli articoli aggiuntivi Panizzut 3.028 e Roggiani 3.029, in precedenza accantonati, che prorogano i termini in materia di lavoro agile, ribadendo che su tale questione al Senato sono in via di approvazione apposite proposte emendative riferite al decreto-legge n. 48 del 2023, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, volte a prevedere l'applicazione dello *smart working* per le categorie di lavoratori fragili nel settore privato e pubblico.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), preso atto delle rassicurazioni fornite dal sottosegre-

tario Freni, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Roggiani 3.029 e lo ritira.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'articolo aggiuntivo Panizzut 3.028, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Barzotti 3.026 e Vietri 3.027.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Guerra 0.4.58.1, Fenu 0.4.58.6 e 0.4.58.5, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Fenu 0.4.58.3 e Gusmeroli 0.4.58.4, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Marattin 0.4.58.9 e raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 4.58 dei relatori.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Guerra 0.4.58.1 e Fenu 0.4.58.6 e 0.4.58.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici subemendamenti Fenu 0.4.58.3 e Gusmeroli 0.4.58.4, proposta dai relatori e condivisa dal rappresentante del Governo.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Fenu 0.4.58.3 e Gusmeroli 0.4.58.4, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 3*), respingono il subemendamento Marattin 0.4.58.9 e approvano l'emendamento 4.58 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative. Comunica che, oltre al parere

del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, VIII, X, XI, XII e XIV, nonché i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni VII e IX.

Prima di procedere alla deliberazione del mandato, sottopone alle Commissioni la proposta di correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, che è stata già trasmessa ai membri delle Commissioni ai fini delle opportune valutazioni.

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*).

Le Commissioni deliberano altresì di conferire ai relatori, onorevole Urzì per la I Commissione e onorevole Cattoi per la V Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalle proposte emendative e subemendative approvate. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (C. 1151 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 3.036, 4.58, 4.036 (nuova formulazione) E 6.48 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, sopprimere il comma 1.

0.3.036.1. Malavasi, Bonafè, Ubaldo Pagano.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.

0.3.036.2. Marattin, Sottanelli, Bonetti, Del Barba.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

0.3.036.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

0.3.036.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

0.3.036.5. Bonafè, Ubaldo Pagano, Malavasi.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: per gli anni successivi al 2023.

0.3.036.6. Malavasi, Bonafè, Ubaldo Pagano.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

0.3.036.7. Grimaldi, Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.

0.3.036.8. Ubaldo Pagano, Bonafè, Malavasi.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: in coerenza con con le seguenti: fermo restando.

0.3.036.9. Malavasi, Bonafè, Ubaldo Pagano.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 31 luglio 2023 ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,.

0.3.036.10. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 31 luglio 2023 ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,.

0.3.036.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 2, dopo le parole: 31 luglio 2023 aggiungere le seguenti: , limitatamente agli importi del ripiano che siano superiori a 3 milioni di euro,

0.3.036.12. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Sviluppo della disciplina per i dispositivi medici)

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa dei dispositivi medici entro il 2026 che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di *Health techno-*

logy assessment (HTA) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 137 e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 138, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute sentita la conferenza Stato regioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 ».

3.036. I Relatori.

ART. 4.

All'emendamento 4.58 dei relatori, sopprimere il comma 3-bis.

0.4.58.1. Guerra.

All'emendamento 4.58 dei relatori, comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il termine fissato al 30 giugno 2023 di cui al comma 8-bis, ultimo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differito al 30 settembre 2023.

0.4.58.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Irricevibile)

All'emendamento 4.58 dei relatori, comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il termine fissato al 30 giugno 2023 di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è differito al 30 novembre 2023.

0.4.58.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Irricevibile)

All'emendamento 4.58 dei relatori, comma 3-ter, sostituire le parole: 20 luglio con le seguenti: 30 settembre e le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 ottobre.

0.4.58.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

All'emendamento 4.58 dei relatori, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 settembre.

0.4.58.5. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

All'emendamento 4.58 dei relatori, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2023 con le seguenti: entro il 21 agosto 2023.

*** 0.4.58.3.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*** 0.4.58.4.** Gusmeroli, Bagnai, Barabotti, Cavandoli, Centemero, Comaroli, Frassinini, Ottaviani.

All'emendamento 4.58 dei relatori, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

3-quinquies. Al fine di prevedere una più equa distribuzione temporale del carico fiscale, a decorrere dal 1° gennaio

2024, per i soggetti di cui ai commi precedenti, i versamenti IRPEF relativi a saldo e acconto possono, senza penalizzazioni rispetto alla normativa vigente, essere effettuati con cadenza mensile. Il pagamento è effettuato entro l'ultimo giorno di ogni mese solare e sarà pari ad un sesto del saldo dovuto per l'anno precedente e un sesto dell'acconto per l'anno in corso, eventuali eccedenze di versamento d'acconto di imposta, rilevate in sede di dichiarazione dei redditi, saranno compensate nella rateizzazione dell'anno successivo.

0.4.58.9. Marattin, Sottanelli, Del Barba.

All'emendamento 4.58 dei relatori, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

3-quinquies. Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 91, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è differito al 30 settembre 2023 per i soggetti per i quali detto termine scade tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2023.

0.4.58.10. Ottaviani, Barabotti, Comaroli, Frassinini.

(Irricevibile)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Il termine di cui al comma 134 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e il termine di cui al comma 135, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono differiti al 30 settembre 2023.

3-ter. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a

quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

4.58. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 4.036 (nuova formulazione) dei Relatori, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e si perfeziona fino alla fine del comma.

0.4.036.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Torto, Dell'Olio, D'Orso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, della legge

21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Nel medesimo periodo, quando la notificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3-ter, della legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata, dallo stesso soggetto, a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

4.036. *(nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

2-ter. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i componenti sono prorogati fino al completamento delle relative procedure di nomina e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.48. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (C. 1151
Governo).**

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati

che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per la fase di cui alla lettera *a)* del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 5.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 31 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2021.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è con-

sentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione, ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **4.030.** *(Nuova formulazione)* Calderone, Pittalis, Patriarca, Schifone, Urzì, Montaruli, Michelotti, De Corato, Gardini, Kelany, Mura, Sbardella, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Rampelli, Rossi, Trancassini, Tremaglia.

* **4.032.** *(Nuova formulazione)* D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ALLEGATO 3

**Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (C. 1151
Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza.

0.3.036.8. Ubaldo Pagano, Bonafè, Malavasi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici)

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment*) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 ».

3.036. I Relatori

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati « Istituti », dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017,

e che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164.

3.037. Ubaldo Pagano, Torto, Lucaselli, Comaroli, Paolo Emilio Russo, Steger, Carfagna, Zaratti, Lupi, Furfaro, Sportiello.

ART. 4.

All'emendamento 4.58 dei relatori, comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: entro il 31 luglio 2023 inserire le seguenti: maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

* **0.4.58.3.** (nuova formulazione) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci,

Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **0.4.58.4.** (nuova formulazione) Gusmeroli, Bagnai, Barabotti, Cavandoli, Centemero, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023.

3-ter. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-ter.

4.58. I Relatori.

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3-ter. Il contributo di cui al comma 3-bis è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-bis, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-bis. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.19. (nuova formulazione) Giagoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)

1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022 concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede

di monitoraggio da trasmettere in via telematica alla società Soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.

- * **1.017.** *(nuova formulazione)* Trancassini.
- * **1.018.** *(nuova formulazione)* Roggiani.
- * **1.019.** *(nuova formulazione)* Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
- * **1.020.** *(nuova formulazione)* Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
- * **1.021.** *(nuova formulazione)* Zaratti, Grimaldi.
- * **4.28.** *(nuova formulazione)* Roggiani.
- * **4.51.** *(nuova formulazione)* Steger.
- * **4.52.** *(nuova formulazione)* Trancassini.
- * **4.53.** *(nuova formulazione)* Zaratti, Grimaldi.
- * **4.54.** *(nuova formulazione)* Roggiani.
- * **4.55.** *(nuova formulazione)* Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
- * **4.56.** *(nuova formulazione)* Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
- * **4.57.** *(nuova formulazione)* Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
- * **4.012.** *(nuova formulazione)* Lazzarini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
- * **4.013.** *(nuova formulazione)* Paolo Emilio Russo, Pella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gen-

naio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

4.036. *(nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

* **4.011.** Cavandoli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

* **4.024.** Almici

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'ac-

quisto della casa di abitazione, è prorogato al 30 settembre 2023.

**** 4.028.** *(nuova formulazione)* Schullian, Steger.

**** 4.029.** *(nuova formulazione)* Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**** 4.035.** *(nuova formulazione)* Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati

che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per la fase di cui alla lettera *a)* del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 5.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 31 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2021.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le mo-

dalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione, ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.030. (Nuova formulazione) Calderone, Pittalis, Patriarca, Schifone, Urzì, Montaruli, Michelotti, De Corato, Gardini, Kelany, Mura, Sbardella, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Rampelli, Rossi, Trancassini, Tremaglia.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e contratti pubblici.

6.5. (nuova formulazione) Bonetti, Carfagna.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio 128 della missione 1, componente 1, misura 1.4.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *22-bis.* Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguen-

temente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni »;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Termini in materia di infrastrutture, trasporti e notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

6.47. Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

2-ter. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei componenti del Comitato medesimo è prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.48. I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, potrà essere destinata dall'autorità competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal capo III del presente decreto ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

6.44. Zucconi, Paolo Emilio Russo

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

a) il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 15 agosto 2023;

b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 settembre 2023;

c) il termine di cui al sesto periodo è prorogato al 15 gennaio 2024.

- * **6.018.** (nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
- * **6.022.** (nuova formulazione) Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
- * **6.023.** (nuova formulazione) Steger.
- * **6.024.** (nuova formulazione) Roggiani.
- * **6.048.** (nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

- ** **6.033.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassinini, Ottaviani
- ** **6.034.** Sbardella
- ** **6.035.** Casasco
- ** **6.037.** D'Alfonso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati

dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto dal gruppo Ilva)

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno».

- 6.041.** (nuova formulazione) Ubaldo Paganò

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società

Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, i corrispettivi di tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa e il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

* **6.045.** *(ulteriore nuova formulazione)* Tremaglia.

* **6.046.** *(ulteriore nuova formulazione)* Roggiani.

* **6.047.** *(ulteriore nuova formulazione)* Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Termini in materia di università)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.

2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera *f*), della legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *l*), della legge n. 240 del 2010.

4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.

7.027. Il Governo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione

all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

7.020. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Termini in materia di credito d'imposta attività agricola e pesca)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

8.03. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale)

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre

2021, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

8.09. Madia, Quartapelle Procopio, Zarratti.

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.

10.1. Steger, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Comaroli, Iezzi, Schullian, Gebhard, Manes.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Riproduzione di carte-valori postali a scopo commerciale)

1. L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità commerciali è vietata.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, può autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonché la tariffa per la

concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di versamento dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma può prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione.

11.09. (nuova formulazione) Lucaselli.

ART. 12.

Nel capo III, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-*septies*, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *una tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di

cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Art. 12-ter.

(Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

Conseguentemente:

alla rubrica del capo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

12.010. *(nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

13.03. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.

ALLEGATO 4

**Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (C. 1151
Governo).**

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 6, dopo le parole: « 30 aprile 1970, n. 639 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera f), capoverso 9, primo periodo, le parole: « e possono essere rinnovati » sono sostituite dalle seguenti: « ; l'incarico può essere rinnovato »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Il commissario » è inserita la seguente: « straordinario » e dopo le parole: « di imparzialità e garanzia » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al terzo periodo, dopo le parole: « Con la nomina del » è inserita la seguente: « rispettivo »;

al comma 4, la parola: « rispettivo » è sostituita dalla seguente: « proprio »;

al comma 5, dopo le parole: « 30 aprile 1970, n. 639 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « Alle fondazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Per le fondazioni » e dopo le parole: « si applica » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui al presente comma ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « entro sessanta giorni dalla data » sono sostituite dalle se-

guenti: « il sessantesimo giorno successivo alla data ».

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 135 dell'11 giugno 1999 »;

al comma 3, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « possono essere destinate » sono sostituite dalle seguenti: « , può essere destinata »;

al secondo periodo, le parole: « ai sensi all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « con le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti » e la parola: « incluse » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

alla lettera b), le parole: « 2026." » sono sostituite dalle seguenti: « 2026" »;

al comma 4, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « ricorrono » è sostituita dalla seguente: « ricorrono »;

alla lettera b), le parole: « sul territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio » e le parole: « della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 269 del 17 novembre 2016 ».

All'articolo 10:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « commi 2 e 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « del citato » sono inserite le seguenti: « re-

golamento di cui al » e dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del medesimo articolo 8 ».

All'articolo 11:

al comma 4, primo periodo, le parole: « su un proprio conto corrente postale dedicato » sono sostituite dalle seguenti: « mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo »;

alla rubrica, la parola: « sovrapprezzo » è sostituita dalla seguente: « sovrapprezzo ».